



Il Guardiaparco

BOLLETTINO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GUARDIE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE
ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1991

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE, CRONACA E CULTURA PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE

Anno I n° 3, luglio 2003 - Trimestrale distribuito gratuitamente ai soci ed alle istituzioni pubbliche. *In fase di registrazione*

In occasione dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sull'edilizia la redazione ha deciso di dedicare ampio spazio alle novità apportate dal DPR n.380/2001 più volte rinviato, speriamo che il lavoro del collega Luciano Minucci della Maremma possa essere un utile strumento per tutti i colleghi, buona lettura.

<p>In questo numero:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Il Testo unico dell'edilizia: l'applicazione nelle aree protette di Luciano Minucci✓ Guardiaparco e Codice della Strada: PARERE DELL'ANCI;✓ Prosegue la campagna Soci 2003;✓ Brevi Notizie Regionali;✓ Aggiornamenti normativi;	<p style="text-align: center;">Il Consiglio Direttivo AIGAP Nazionale (nominato a marzo 2002)</p> <p><i>Guido Baldi - Presidente (Lazio)- guidobaldi@iol.it</i> <i>Renato Carini - Vice-Presidente (Emilia Romagna) - ufficio.vigilanza@parcotaro.it</i> <i>Armando Di Marino - Tesoriere (Lazio)- armando@thunder.it</i> <i>Marco Vasina - Consigliere (Emilia Romagna)- un.walzer@libero.it</i> <i>Michele Imbrenda - Consigliere (Toscana)- m.imbrenda@tiscali.it</i> <i>Luciano Minucci - Consigliere (Toscana)- aigap@inwind.it</i> <i>Carlo Comandone - Consigliere (Piemonte)</i> <i>n. 4 Consiglieri vacanti</i> <i>Siamo in attesa delle Vostre candidature soprattutto dalle realtà regionali non rappresentate. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto parte di questo direttivo e che si sono dimessi recentemente per motivi personali</i></p>
---	--

Il Testo unico dell'edilizia: l'applicazione nelle aree protette.

La legge n. 185/2002 ha determinato all'art. 2 il termine d'entrata in vigore del DPR n.380/2001 ovvero il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia, prorogando tale termine al 30 giugno 2003. Visto l'approssimarsi di tale data vediamo di fare alcune riflessioni che interessino e in modo particolare la vigilanza edilizia operata dai Guardiaparco.

E' ormai consuetudine politica l'elaborazione di testi unici in materia ambientale, vedi il tanto atteso D.L.vo n. 490/99, in cui si è finalmente posto un riordino organico alla delicatissima materia sulla tutela vincolistica delle aree più importanti del nostro Paese.

Per prima cosa occorre affermare che il T.U. prevede che restano comunque ferme le disposizioni in materia di tutela contenute nel D.L.vo 490/99, ma va precisato che le due normative sono assolutamente sinergiche e speculari e s'integrano a vicenda poiché applicabili su aree soggette al regime vincolistico, più avanti vedremo in dettaglio come utilizzarle.

Il T.U. riduce a solo due tipologie i titoli abilitativi per la realizzazione d'interventi edilizi:

1. la DIA o denuncia d'inizio attività;
2. il permesso a costruire.

In pratica la DIA è stata generalizzata ed in tal modo ha assorbito i casi in cui era prevista la figura dell'autorizzazione edilizia, che per tanto è abrogata.

In sintesi sarà necessario, quale titolo abilitativo, il **permesso a costruire** nei casi d'interventi edilizi che comportino una rilevante trasformazione urbanistica del territorio, mentre in tutti gli altri casi, gli stessi potranno essere assentiti tramite **DIA**. Per tanto gli interventi sottoposti al regime del permesso a costruire si possono sintetizzare nei casi di:- nuova costruzione, - ristrutturazione urbanistica, - ristrutturazione edilizia con aumento delle u.i., modifiche del volume e delle superfici, mutamenti di destinazioni d'uso che comportino opere di ristrutturazione edilizia ecc.

Particolare importanza avranno poi le Regioni, (articolo 10, commi 2 e 3) le quali con le proprie legislazioni, stabiliranno mutamenti, trasformazioni fisiche degli immobili e delle loro parti, che saranno subordinati al permesso a costruire o a DIA.

Tralasciamo qui il commento degli articoli: 3 (definizioni degli interventi edilizi): 5 (sportello unico): 6. 10. 11 12. 13 e 14. 22- comma

infatti, in quest'articolo è rappresentato uno schema di definizioni che assume particolare importanza anche per gli organi di vigilanza poiché costituisce il logico presupposto per l'applicazione del sistema sanzionatorio che è strettamente interconnesso. Una breve nota sullo sportello unico (art. 5) il quale provvede alla ricezione delle DIA e delle domande per il rilascio del permesso di costruire

Altra novità normativa, nonché un pregio del Testo Unico è l'unificazione dei termini d'**agibilità** e **abitabilità**, preferendo per il termine d'agibilità, nel cui ambito sono compresi tutti i controlli e le verifiche concernenti la sicurezza degli immobili.

Gli altri aspetti da commentare, prima di entrare a trattare della vigilanza edilizia, sono in ordine:

1. la competenza al rilascio del permesso a costruire da parte del dirigente o responsabile dello sportello unico (art. 13 co. 1);
2. del potere sostitutivo della Regione, la quale disciplina in caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti Art. 13 co. 2)
3. del compito dello sportello unico di curare l'acquisizione degli atti d'assenso previsti per gli interventi edilizi su aree vincolate (nulla osta art. 13 della legge n. 394/91).

La vigilanza edilizia.

La prima cosa da dire è rappresentata dall'elemento formalmente innovativo nella figura del dirigente (art. 27) e non più nella tradizionale figura del Sindaco, quale organo responsabile non solo della vigilanza, ma della repressione in materia edilizia. Una lacuna invece rintracciabile nelle sanzioni previste dal titolo IV: non appare richiamata la disciplina sulle garanzie procedurali di cui agli articoli 7 e segg. della legge 241/1990, nonostante una specifica raccomandazione del Consiglio di Stato, tanto che molte amministrazioni si sono conformate a tale insegnamento, facendo precedere ai provvedimenti ingiuntivi (sospensione dei lavori) ed ordinatori (demolizione delle opere abusive), la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.

L'applicazione della legge 241/1990 introduce anche in tema di polizia edilizia la figura del "responsabile del procedimento" che potrebbe essere distinta dal responsabile del provvedimento (dirigente o responsabile dell'ufficio competente alla vigilanza e repressione degli abusi edilizi). Anche la sostituzione tra il competente organo regionale e il dirigente della pianificazione territoriale regionale, art. 27 co. 4, rappresenta la soluzione coerente con il principio della distinzione tra organi di direzione politica e organi di gestione amministrativa.

I provvedimenti sanzionatori.

Nell'art. 31 sono stati introdotti i seguenti elementi innovativi:

- I destinatari dell'ingiunzione dei provvedimenti sono identificati nei responsabili dell'abuso e in quello che riveste la qualità di proprietario. I responsabili dell'abuso sono: titolare del permesso a costruire, committente, costruttore, e direttore dei lavori (nel caso non sia tempestivamente dissociato dall'attività abusiva);
- è prevista anche la rimozione in luogo della demolizione;
- l'indicazione dell'area esatta nel provvedimento ingiuntivo è importante ai fini dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale (nel caso d'inottemperanza). Si ricorda che il provvedimento per essere valido deve essere motivato (art. 3 legge 241/1990);
- nel comma 3 compare la sola figura del responsabile dell'abuso, mentre sarebbe stato opportuno indicare anche nella figura del proprietario il notificatario del provvedimento ingiuntivo. Il comma 4 è rimasto invariato rispetto all'art. 7 legge 47/85, così che non è chiaro quale sia l'organo competente ad eseguire gli accertamenti sull'ingiunzione a demolire e quindi di sovente, tale compito è demandato agli organi di polizia locale il controllo di tali atti.
- la pubblicazione dei dati relativi agli immobili e opere abusivamente realizzate sono stati rivisti in ossequio alla legge 675/1996 (tutela dati personali).
- la decisione sulla domanda di sanatoria, sia positiva sia negativa, dovrà essere motivata (art. 3 legge 241/1990).

L'INTERVENTO CONTRO LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE

Se le opere in questione insistono in aree vincolate (T.U. 490/99) la competenza per la demolizione e per il ripristino dei luoghi da parte del dirigente è collaterale ad una comunicazione alle amministrazioni di competenza per il vincolo (regioni o enti parco), i quali possono intervenire in proprio, (in base all'art. 29 della legge quadro 394/91, il potere inibitorio e di demolizione/remissione in pristino in ordine alle opere abusive è attribuito direttamente all'organo gestore dell'area protetta, nella figura del legale rappresentante dell'organismo di gestione), con un ordine di sospensione immediata dei lavori, il quale avrà effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi che dovranno essere adottati entro 45 gg. dall'ordine di sospensione. La norma prevede ancora il caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione o/e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 gg. dall'ingiunzione.

In questo caso, l'accertamento all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, oltre ai termini fissati, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari (per interventi eseguiti in assenza del permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali).

Lo schema d'intervento è il seguente (dal raccordo tra l'art. 27 co. 3 e l'art. 31 T.U.):

- Sospensione dei lavori
- Diffida o ingiunzione a demolire
- Demolizione d'ufficio, oppure ablazione del bene oppure sanzione pecuniaria.
- Richiesta di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36.

Si precisa che vi è differenza tra l'abuso in corso e quello ormai perfezionato, nei confronti del quale l'intervento repressivo passa attraverso una prima fase nella quale i responsabili dell'abuso sono diffidati ad eliminare direttamente la situazione d'illegittimità.

Per quanto riguarda l'opera abusiva ormai terminata, essa potrà essere oggetto di sequestro preventivo (Cass. Pen. sez. III, 15/3/1997, Messina).

Ricordo ai colleghi Guardiaparco di porre l'attenzione all'art. 37 co. 6 e 22 co. 5: - è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso a costruire per la realizzazione d'interventi di

cui al comma 1 (interventi inquadrati nelle opere realizzabili con la DIA). In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 (sanz. Penali), ma con esclusione degli interventi eseguiti in assenza o totale difformità dalla DIA per i quali si applicano le sanz. Penali (art. 44 comma 2 bis, comma aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. n. 301/2002.

Questo caso molto particolare ne richiama un altro, infatti, sono stati inseriti come interventi di nuova costruzione, e da considerarsi tali, quelli definiti dall'art. 3 comma 1 lettera e.5: - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, - e quindi per tali opere occorrerà il permesso a costruire e per noi operatori di vigilanza, se da una parte ha posto una chiarezza nel tipo di inquadramento di tali interventi, nell'altro dovremo avere occhio onde evitare fenomeni di abusivismo in tal senso.

L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA P.G. OPERATA DAI GUARDIAPARCO

L'attività primaria di vigilanza, come abbiamo già visto, spetta al dirigente o responsabile, ma resta fermo il concetto che i reati in questione sono di nostra competenza. Precisiamo che però dovrà sempre sussistere un momento di contatto e di interconnessione con l'attività del Comune o dell'Ente Parco, in quanto in caso di illeciti penali, il dirigente dovrà attivare le procedure amministrative conseguenti che abbiamo già elencato.

Punto fondamentale negli accertamenti è stabilire se l'opera che si sta controllando è soggetta al regime della DIA o al permesso a costruire. Differenza importantissima, come abbiamo già visto, nel primo caso si tratta (se sono di lieve entità o parziale difformità dalla DIA) di un illecito amministrativo, nel secondo caso di un reato. Per tanto invito i colleghi a leggere gli articoli indicati, nonché ad approfondire la lettura di norme e regolamenti regionali in materia, al fine di acquisire maggiore chiarezza sui tipi di interventi e il loro inquadramento tecnico-giuridico. Nei casi dubbi avvalersi di personale tecnico preparato (nominarlo ausiliario di p.g.). Si dovranno approfondire tutti gli elementi, anche quelli relativi alla finalità dell'opera.

La P.G. potrà recarsi anche presso gli uffici tecnici del Comune o dell'Ente e il tecnico è obbligato a collaborare con gli agenti. Nei casi di reato effettuare comunicazione immediata all'A.G., allegando la documentazione fotografica.

I fascicoli fotografici sono considerati dalla Cassazione Pen. Sez. Unite 11/5/1999 n. 4 - La Torre, dei verbali di sopralluogo e di osservazione e quindi atti irripetibili e perciò utilizzabili in dibattimento.

La P.G. ha la facoltà di procedere, nell'immediatezza del fatto, al sequestro probatorio del cantiere, in modo da impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori.

Il PM, dopo che avrà ricevuto la CNR con il fascicolo fotografico, potrà promuovere l'azione giudiziaria davanti al Tribunale in composizione monocratica (il Giudice di Pace in questi casi è estraneo al procedimento).

Luciano **Minucci** Guardiaparco Parco Regionale della Maremma

Bibliografia:

- ✓ T.U. pubblicato sulla G.U. 20/10/2001, n. 245, S.O. e succ. mod.;
- ✓ Edilizia, vincoli paesaggistici di M. Santoloci Ed. L. Robuffo;
- ✓ Quotidiano Sole 24 ore, Inserto speciale del 10/11/2001;
- ✓ Note dell'Arch. S. Napolitano (operatore della P.A. sul sito web della Snavu).

TAVOLE RIASSUNTIVE

- Tipologie d'interventi edilizi previsti dal T.U. n° 380/2001;
- La vigilanza edilizia;
- Sanzioni amministrative al T.U.;
- Sanzioni Penali al T.U. da applicare se le opere insistono su un'area protetta;
- Prontuario penale in materia edilizia nelle aree protette.

TAV. 1 – TIPOLOGIE D'INTERVENTI	
Il T.U. riduce a solo due tipologie d'interventi edilizi	
PERMESSO A COSTRUIRE	DIA
Interventi di nuove costruzioni	Interventi non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 10 e 6 (vedi a lato una sintesi)
Ristrutturazioni con aumento e modifiche dei volumi, sagome, superfici e destinazioni	Varianti a permessi a costruire che non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie

TAV. 2 - LA VIGILANZA EDILIZIA

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

Gli Uff.li/Ag. Di P.G. nei casi di violazioni effettuano, ai sensi dell'art. 27 co.4, l'immediata comunicazione a:

1. Autorità giudiziaria
2. Uff. competente comunale
3. Organo regionale competente per materia

Dirigente o responsabile del competente Ufficio comunale

Dispone la:

1. Sospensione dei lavori
2. Demolizione delle opere abusive

TAV. 3 - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL T.U.

Applicare i principi generali della L. 689/81

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA	ART. 30
ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	ART. 31
VARIAZIONI ESSENZIALI	ART. 32
RISTRUTTURAZIONI ILLEGALI	ART. 33
PARZIALE DIFFORMITA'	ART. 34
ASSENZA DIA	ART. 37
PERMESSO ANNULLATO	ART. 38
CONTRIBUTO OMESSO O RITARDATO	ART. 42

TAV. 4 - SANZIONI PENALI AL T.U. NELLE AREE PROTETTE

Art. 44 co. 1. lett. c - esecuzione di opere in assenza del permesso a costruire, in variazione essenziale, in totale difformità	Arresto fino a 2 anni e ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro
Art. 44 co.2-bis - interventi edilizi eseguiti in assenza o in totale difformità dalla DIA	Arresto fino a 2 anni e ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro
Art. 44 co.2. lottizzazione abusiva	Idem, più confisca dei beni o delle opere abusive

PRONTUARIO PENALE IN MATERIA EDILIZIA NELLE AREE PROTETTE

	NORMATIVA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONATORIO	NOTE
ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE E/O ATTIVITA' IN VIOLAZIONE DELLE NORME DETTATE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	T.U. N. 380/2001	ART. 44 LETT. C		Il responsabile sarà punito con la specifica sanz. Penale prevista dall'art. 163 d.l.v. 490/99 concorre il reato autonomo di cui all'art. 44 lett. C. del T.U. n. 380/01. In molti casi sussisterà inoltre la violazione all'art. 734 c.p.
	D.L.VO N. 490/99	ART. 163	Detta norma rinvia all'ex art. 20 lett. C. legge n. 47/85 per quanto concerne la sanzione (dal 30/6/2003 vedi art. 44 lett. C., ma solo per la sanzione in quanto trattasi di rinvio "quoad poenam"- vedi note sotto la tabella.	
		Art. 146 co.1 lett. F e il combinato art. 151 e 163		ART. 151 ALTERAZ. STATO DEI LUOGHI ART. 163 OPERE ESEGUITE SENZA NULLAOSTA O AUTORIZZAZIONE
	CODICE PENALE	ART. 734		
	LEGGE 394/91	ART. 13 CO.1	ART. 30 CO. 1	NULLAOSTA
		ART. 6 CO. 3	ART. 30 CO. 1	Esecuzione di nuove costruzione e la trasformazione di quelle esistenti
Avviso: nei casi di violazione al D.l.vo 490/99 in cui gli interventi effettuati NON erano soggetti al permesso a costruire, avremo solo UNA violazione di reato all'art. 163 del richiamato decreto (attento - la sanzione è quella indicata all'art. 44 lett. C). Nel caso contrario avremo DUE capi d'imputazione e ben distinti tra loro anche se la sanzione è la medesima.				

Guardiaparco e Codice della Strada PARERE DELL'ANCI

Riceviamo dai colleghi del Parco regionale lombardo delle Groane un importante parere dell'ANCI che ritiene i Guardiaparco tra gli organi incaricati dell'applicazione del Codice della Strada.

Nell'attuale fase di revisione del codice della strada con le modifiche apportate dall'introduzione della cosiddetta *patente a punti* sarebbe auspicabile un intervento dell'Associazione sulla commissione parlamentare.

Invitiamo quindi i colleghi a comunicare eventuali pareri o proposte in merito alla redazione (guidobaldi@iol.it).

Prosegue la campagna Soci 2003

Siamo ormai vicini ai duecento iscritti ricordiamo che per tutte le tessere a due zeri è previsto un premio il socio numero 100 Balestri Maurizio del Parco di Migliarino S. Rossore ha ricevuto dall'Associazione un importante testo giuridico del Dott. Santoloci.

Brevi Notizie Regionali

Val d'Aosta: il giorno 16 agosto al Parco nazionale del Gran Paradiso in località Pont (Valsavarenche) i Guardiaparco (anzi **Guardaparco**) dedicheranno una giornata alla divulgazione per il pubblico delle attività della nostra professione.

Sarebbe auspicabile una delegazione AIGAP alla giornata (contattare Guido Baldi).

Sempre al Gran Paradiso approvato il nuovo regolamento dell'Ente Parco.

Lazio: Pubblicata la legge regionale 10/2003 con importanti modifiche alla legge regionale sui parchi.

MonteRufeno: si è svolto il secondo censimento del capriolo con importante partecipazione di Guardiaparco da tutti i parchi del Lazio. Si auspica che tali iniziative vengano promosse sempre più frequentemente con maggiore partecipazione anche da parte di colleghi di altre regioni.

Lago di Vico: Iniziate le catture di cinghiali alla Riserva naturale del lago di Vico dopo un parere della procura competente che aveva posto sotto sequestro la Riserva per quanto riguarda il solo abbattimento dei cinghiali.

Lago di Vico: Importante successo del progetto di riproduzione in cattività di Astore (*Accipiter gentilis*), quest'anno una delle coppie si è riprodotta per due volte al centro recupero rapaci con la nascita di tre pulli (due femmine ed un maschio).

Piazza Navona: Per la prima volta l'Associazione AIGAP è stata presente alla manifestazione Parchi in Piazza con uno stand dedicato al mestiere del Guardiaparco, notevole è stato l'interesse del pubblico e la partecipazione dei colleghi presenti agli stands istituzionali dei parchi (vedi foto). L'Associazione per l'occasione ha predisposto pannelli e uno striscione che ci sarà utile per altre manifestazioni a partire da Festambiente ad agosto

Emilia Romagna: I Guardiaparco del Parco del taro intervengono insieme ai vigili del fuoco per domare un pericoloso incendio.

Toscana: Partecipazione dell'AIGAP alla Manifestazione Festambiente dall'8 al 24 Agosto a Rispeccia (Gr).

Aggiornamento normativo

Direttiva Habitat

Il DPR 12 marzo 2003 n. 120 ha apportato importanti modifiche al DPR 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" testo disponibile presso l'AIGAP.

Incendi Boschivi

Il DPCM del 6 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003 ha stabilito per gli incendi boschivi il periodo di grave pericolosità fino al 31 ottobre del 2003

Sanzioni Amministrative

La legge n. 3 del 16.1.2003 ha introdotto l'art. 7-bis al Dlvo 267/2000 reintroducendo la possibilità di sanzioni amministrative sulla base di regolamenti con un minimo e un massimo di 25 -500 euro. Permane purtroppo il buco legislativo in merito alle ordinanze sindacali.



Stand AIGAP a Parchi in Piazza (Piazza Navona - Roma)

AVVISO AI SOCI

Per la prima volta il bollettino "Il Guardiaparco" viene spedito a casa, i soci in regola con la quota 2003 che non lo ricevessero sono pregati di contattare l'Associazione per verificare gli indirizzi postali. Il bollettino sarà comunque pubblicato anche sul sito internet www.aigap.it. Insieme al bollettino riceverete anche la tessera associativa nella nuova veste grafica.

SEDE AIGAP NAZIONALE:

c/o Riserva Naturale Regionale Lago di Vico
Via Regina Margherita, 2 - 01032 Caprarola (VT)
Tel. 0761 647444 Fax 0761 647864
E-mail: info@aigap.it
Mailing list: guardiaparco@yahoo.com
sito internet: www.aigap.it